

Amministrazione comunale

03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente

Ordinanza n. 1840 del 31/10/2019

Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE. ZONA VERDE/AREA LEZ -LOW EMISSION ZONE-. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10.

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Vista la Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare: (1°) l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione; (2°) l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010".

Vista la Delibera Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n. 1182 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione e d approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011", che include il Comune di Lucca nell'elenco di quei Comuni che devono predisporre i PAC contenen te i provvedimenti strutturali e contingibili per il PM10 indicando che è opportuno che le azioni previste siano orientate principalmente alla riduzione del traffico urbano, con particolare riferimento ai veicoli diesel più obsoleti e alla limitazione della combustione di biomasse.

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per i I PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35.

Vista la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 "Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010" che, al fine di superare le rigidità dell'intervallo di riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del valore giornali ero di 50µg/m3 di PM10 (che comporta l'azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha stabilito di introdurre specifici indici di criticità per la rilevazione del PM10 in base ai quali devono essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili.



Vista la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 - Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili" con la quale la Giunta Regionale: (1) approva, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g), le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC) e che tali linee guida al capitolo cinque stabiliscono di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) di cui alla citata L.R. n. 27/2016; (2) definisce le "modalità per l'attivazione degli interventi contingibili contenute nei Piani di Azione Comunali".

Visto il Piano Regionale della Qualità dell'Aria 2018 (PRQA) che si pone come obiettivo ambizioso quello di eliminare entro il 2020, su tutto il territorio regionale, i superamenti di PM10 e di NO2, inquinanti di maggiore impatto sulla salute umana. La strategia sulla quale si basa il PRQA origina da un quadro conoscitivo ampio e consolidato, grazie ad alcuni importanti studi conclusi negli ultimi anni. In questo senso occorre ricordare in particolare il progetto P.A.TOS. che ha permesso di determinare con esattezza le principali sorgenti di inquinamento da particolato; la ristrutturazione delle rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, con l'attribuzione della rappresentatività spaziale delle centraline; l'attivazione di una catena modellistica per la valutazione della qualità dell'aria sull'intero territorio regionale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73/2019 di approvazione del PAC d'area 2019-2021 che, ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 12 comma 1 e del PRQA 2018, prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni.

Considerato che il PAC d'area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria (ICQA) con valore 2, la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e la limitazione temporanea della circolazione stradale, su tutto il territorio comunale, di una serie di veicoli.

Vista l'ordinanza sindacale n. 7400/2010, (adottata a seguito del conclusivo Accordo 2007-2010 sottoscritto dal Comune di Lucca con Regione, Anci, Urpt ed altri 30 Comuni toscani) tramite la quale si è provveduto a limitare la circolazione nella "Zona Verde", istituita con delibera della Giunta comunale n. 362/2005, per una serie di veicoli altamente inquinanti.

Ritenuto di dover aggiornare l'ordinanza sindacale n. 7400/2010 alla luce del nuovo PAC 2019-2021 che prevede limitazioni alla circolazione per gli Euro 2 diesel in aggiunta a quelle già in vigore nella Zona Verde ovvero nell'area LEZ *low emission zone*. L'istituzione dell'area "Zona Verde/Area Lez" avvenuta con la citata delibera 362/2005, aveva lo scopo di migliorare la qualità dell'aria, scoraggiando i proprietari dei veicoli maggiormente inquinanti dal far transitare il proprio mezzo nell'Area Lez. In quest'area l'accesso è consentito solo ai veicoli che rispettano specifici requisiti in termini di emissioni inquinanti.

Preso atto che i veicoli da assoggettare alla limitazione sono tra i più vecchi del parco circolante ed hanno emissioni specifiche più elevate, anche in relazione alla tipologia di alimentazione, e che tale provvedimento avrà effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla emissione degli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell'Ozono.

Vista l'ordinanza relativa alla regolamentazione dei permessi di circolazione nella zona a traffico limitato (ZTL) che si trova all'interno della Zona Verde/Area Lez, si precisa che i permessi rilasciati a vario titolo dal Comune di Lucca per la circolazione nella suddetta ZTL, non costituiscono deroga alla presente ordinanza.

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento.

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Amministrazione comunale

- 1. la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 7400 del 2 febbraio 2010;
- 2. a far data dal **1 novembre 2019** e fino a nuova disposizione, il divieto di transito per i seguenti veicoli nella cosiddetta "**Zona Verde/Area Lez**" segnalata da apposita cartellonistica stradale come da planimetria allegata, parte integrante del presente atto, approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 362/2005:

Autovetture		
Euro zero benzina	A titolo non esaustivo: Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive	
Euro zero, Euro 1, Euro 2	A titolo non esaustivo:	
diesel	Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE	
	34/12/CL - 30/1/CL - 30/44/CL - 30/03/CL - 30/11/CL	

Ciclomotori e Motoveicoli		
Euro zero (omologati prima del 17.6.99)	A titolo non esaustivo: Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive	
Euro 1 (omologati dopo il 17.6.99)	Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive	

Veicoli merci	
Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel inferiori a 35 quintali	A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel superiori a 35 quintali	A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE

Veicoli per uso speciale	
Euro zero inferiori a 35 quintali	A titolo non esaustivo: Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non

Amministrazione comunale

omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e

successive

Euro zero A titolo non esaustivo:

superiori a 35 quintali Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada

all'art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li $\operatorname{\mathbf{non}}$

omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive

Autobus

Euro zero A titolo non esaustivo:

dei gestori di servizi TPL Autobus M2 e M3 identificati dal Codice della strada all'art. 54,

comma 1, lettere b, non omologati ai sensi della Direttiva

91/542/CEE e successive

Euro zero A titolo non esaustivo:

dei gestori di servizi Autobus M2

turistici

Autobus M2 e M3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere b, **non omologati** ai sensi della Direttiva 91/542/CEE

e successive

Nota Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

- 3. **In deroga** al divieto di transito veicolare stabilito con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni di attraversamento della Zona Verde/Area Lez come di seguito individuati e comunque così come indicati nell'allegata planimetria:
 - 1. Via Sarzanese nel tratto compreso tra Ponte San Pietro e via Einaudi
 - 2. Via Einaudi
 - 3. Via Città Gemelle
 - 4. Viale Europa nel tratto compreso tra Mc Donald e Viale Carducci
 - 5. Via Catalani nel tratto compreso tra via Geminiani e Via Papi
 - 6. Via Geminiani
 - 7. Piazzale Italia
 - 8. Via Nieri
 - 9. Via nuova per Pisa nel tratto compreso tra la via di Sottomonte e il Km 9,470
 - 10. Via di Tiglio nel tratto compreso tra il confine comunale (SR 439 al Km 34,150) e Via di Piaggia
 - 11. Via di Piaggia
 - 12. Via Romana nel tratto compreso tra il cimitero dell'Arancio e via Alighieri
- 4. Sono **esonerati dal divieto** di circolazione di cui al precedente punto 2 del dispositivo i seguenti veicoli:
 - 1. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
 - 2. veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
 - 3. veicoli adibiti all'igiene urbana;
 - 4. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
 - 5. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
 - 6. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
 - 7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;

- 7 5
- 8. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 9. veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
- 10. veicoli storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- 11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;

AVVFRTF

l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992;

DISPONE

- 1. Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
- 2. Alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
- 3. La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (*Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti*), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria USL Nord Ovest (*Dipartimento della Prevenzione*), Metro Srl.

DÀ ATTO

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.